

RASSEGNA NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI N. 21/2026

[RASSEGNA](#)

NOTIZIARIO N 105 DEL 05 GIUGNO 2026

[A CURA DI:](#)

[FEDERICA TRESKA: DIRITTO CIVILE E PUBBLICO](#)

[DEBORA FASANO: DIRITTO TRIBUTARIO](#)

[GRETA CECCARINI: DIRITTO EUROPEO E INTERNAZIONALE](#)

*N.B. Le massime contraddistinte dall'asterisco * sono state predisposte dal redattore verificando il testo integrale della decisione; le altre sono massime ufficiali tratte dal CED della Corte di Cassazione.*

I. Diritto civile e pubblico

ARBITRATO

***Cassazione, ordinanza, 4 maggio 2026, n. 12525, sez. I civile**

Compenso arbitri

Se le parti nelle procedure di conciliazione di cui all'art. 412-quater, c.p.c., non pattuiscono alcun compenso per gli arbitri, e il lodo, di conseguenza, non statuisce sulle spese di lite ricomprendevi come voce i primi, il criterio guida non è quello della esclusività, per il quale ciascuna parte paga per sé il proprio arbitro, ergendo a sistema una regola valida solo all'interno del procedimento (art. 412-quater, comma undicesimo, c.p.c.), ma che il compenso degli arbitri, anche di parte, in ragione del mandato collettivo da cui origina, vede con la determinazione del "quantum" a cura del giudice, anche l'affermazione della solidarietà passiva dei committenti, ciascuno dei quali risponde per l'intero ex art. 814, primo comma, c.p.c.

La regola della responsabilità solidale (art. 1294 c.c.) dei committenti serve a garantire l'arbitro, che presta la sua opera professionale nell'interesse di entrambe, dal rischio di insolvenza di una delle parti, là dove derogare a questo principio è possibile solo attraverso una rinuncia esplicita e univoca.

CONTRATTI E OBBLIGAZIONI

***Cassazione, sentenza, 29 maggio 2026, n. 16919, sez. II civile**

Obbligo di consegna della cosa venduta - inadempimento

La mancata esecuzione dell'obbligo di consegna della cosa venduta costituisce inadempimento di una specifica ed autonoma obbligazione del contratto sicché, ove totalmente o parzialmente inosservata, detto inadempimento è regolato non già dalle specifiche disposizioni sulla compravendita, quali quelle riguardanti i termini e le condizioni dell'azione di garanzia per vizi (art. 1495 c.c.), ma dalle norme generali in materia di inadempimento delle obbligazioni, con la conseguenza che l'acquirente, come qualsiasi creditore in genere può domandare la risoluzione del contratto per inadempimento e il risarcimento del danno ai sensi

dell'art. 1453 c.c..

***Cassazione, sentenza, 29 maggio 2026, n. 16917, sez. II civile**

Reciproche domande di risoluzione contrattuale

In presenza di reciproche domande di risoluzione contrattuale fondate da ciascuna parte sugli inadempimenti dell'altra, il giudice che accerti l'inesistenza di singoli specifici addebiti, non potendo pronunciare la risoluzione per colpa di taluna di esse, deve dare atto dell'impossibilità dell'esecuzione del contratto per effetto della scelta di entrambi i contraenti ex art. 1453, comma 2, c.c. e pronunciare, comunque, la risoluzione del contratto, con gli effetti di cui all'art. 1458 c.c., essendo le due contrapposte manifestazioni di volontà dirette all'identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale.

In tema di contratto preliminare di vendita immobiliare, la risoluzione dello stesso in ragione della proposizione di reciproche domande di risoluzione per inadempimento contrattuale, poi respinte dal giudice, decorre dal momento dell'introduzione dell'ultima di queste, dovendosi ritenere il requisito della forma scritta rispettato in ragione della presentazione di tali domande con le modalità previste in ambito processuale.

Cassazione, ordinanza, 7 aprile 2026, n. 8659, sez. III civile

COMPETENZA CIVILE - IN GENERE Foro del consumatore - Suo decesso - Trasmissione all'erede della qualità di consumatore ai fini della determinazione della competenza - Affermazione - Domicilio e residenza del detto erede - Rilevanza.

In tema di contratti tra professionista e consumatore, la qualità di quest'ultimo - ai fini della determinazione della competenza per territorio - si trasmette agli eredi, non venendo meno, per effetto del decesso, né il rapporto di consumo, né le ragioni del peculiare regime di tutela ad esso correlato, con la conseguenza che, in caso di morte del consumatore, il relativo foro di cui all'art. 33, comma 2, lett. u), del d.lgs. n. 206 del 2005 deve essere individuato sulla base del luogo di residenza o domicilio dei successori universali del defunto.

EDILIZIA E URBANISTICA

***Cassazione, sentenza, 27 maggio 2026, n. 19245, sez. III penale**

Opere di completamento immobile abusivo

Gli interventi di mera rifinitura e completamento ripetono il carattere illegittimo dell'immobile cui si riferiscono ed integrano autonomi reati edilizi, anche quando i reati relativi alla edificazione iniziale siano estinti per prescrizione.

FALLIMENTO

***Cassazione, ordinanza, 30 maggio 2026, n. 16965, sez. I civile**

Verifica dei crediti

A differenza della domanda revocatoria svolta in via principale da un fallimento contro altro fallimento e rivolta al recupero di un bene all'attivo patrimoniale del debitore poi dichiarato fallito, per la quale è ormai pacifico il regime di inammissibilità della domanda (Cass. Sez. Un. 12476/2020), in sede di verifica dei crediti (e di successiva opposizione allo stato passivo) al creditore ipotecario che agisce per l'insinuazione allo stato passivo del suo credito prelazionario (e che, successivamente alla presentazione della sua domanda, è stato dichiarato fallito) ben può essere opposta da parte della curatela fallimentare insinuata dalla predetta domanda l'eccezione revocatoria ex art. 67, primo comma, n. 4, L.Fall., essendo la predetta eccezione diretta semplicemente a paralizzare la pretesa creditoria avanzata ex adverso dalla curatela fallimentare che domanda l'insinuazione al passivo del suo credito e non integrando, peraltro, tale soluzione processuale alcuna violazione del principio di "cristallizzazione" del passivo fallimentare determinata dalla declaratoria fallimentare del debitore.

NOTAIO

***Cassazione, ordinanza, 31 maggio 2026, n. 17147, sez. III civile**

Obblighi del notaio - Visure catastali aggiornate

Rientra tra gli obblighi del notaio, che sia richiesto della stipulazione di un contratto di compravendita immobiliare, il compimento delle cosiddette "visure" catastali e ipotecarie allo scopo di individuare esattamente il bene e verificarne la libertà, salvo espresso esonero del notaio da tale attività per concorde volontà delle parti, dettata da motivi di urgenza o da altre ragioni.

Tali visure, per essere idonee, devono necessariamente essere aggiornate a data quanto più prossima possibile a quella della stipula; in mancanza di aggiornamento il cliente va avvertito in adempimento dell'obbligo di correttezza che presiede all'esecuzione del contratto e che si traduce nell'obbligo di informazione del professionista nei confronti del cliente.

La responsabilità del notaio che ometta di eseguire le visure catastali o di aggiornarle non può essere limitata al solo caso in cui da tale omissione sia derivata l'invalidità dell'atto per mancanza di titolarità del bene ovvero un pregiudizio all'acquirente in conseguenza dell'esistenza non prospettata di una formalità pregiudizievole.

Il notaio, infatti, ha l'obbligo di compiere le attività preparatorie e successive necessarie per il conseguimento del risultato voluto dalle parti, la cui eventuale omissione è fonte di responsabilità per violazione non già dell'obbligo di diligenza professionale qualificata, ma della clausola generale della buona fede oggettiva o correttezza, ex art. 1175 c.c., quale criterio determinativo ed integrativo della prestazione contrattuale, che impone il compimento di quanto utile e necessario alla salvaguardia degli interessi della controparte (Cass., n. 16990 del 20/08/2015). L'inosservanza dei suddetti obblighi accessori da parte del notaio dà, infatti, luogo a suo carico, a responsabilità contrattuale per inadempimento dell'obbligazione di prestazione d'opera intellettuale, a nulla rilevando che la legge professionale non contenga alcun esplicito riferimento a tale peculiare forma di responsabilità.

***Cassazione, ordinanza, 12 maggio 2026, n. 13815, sez. III civile**

Consulenza fiscale

La funzione notarile non si esaurisce nella mera registrazione delle dichiarazioni delle parti, ma si estende all'attività di consulenza, anche fiscale, nei limiti delle conoscenze che devono far parte del normale bagaglio di un professionista che svolge la sua attività principale nel campo della contrattazione immobiliare. Ne consegue che si rende responsabile della violazione dell'obbligo di cui all'art. 1176, comma 2, c.c. un notaio che non svolga una adeguata ricerca legislativa (ed una successiva consulenza) al fine di far conseguire alle parti il regime fiscale più favorevole.

QUERELA DI FALSO

Cassazione, ordinanza, 20 aprile 2026, n. 10428, sez. III civile

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN APPELLO Querela di falso in appello - Accertamento dei presupposti del giudizio di falso - Obbligo del giudice d'appello - Riscontro positivo - Conseguente sospensione del procedimento d'appello - Obbligatorietà - Fattispecie.

Il giudice di appello, davanti al quale sia stata proposta querela di falso, ex art. 355 c.p.c., non può, sulla base degli elementi probatori acquisiti al processo, decidere direttamente in merito all'incidente di falso, ma deve limitarsi ad accertare la sussistenza dei presupposti che ne giustificano l'introduzione - ossia se la querela sia stata ritualmente proposta a norma dell'art. 221 c.p.c. e se il documento impugnato di falsità sia rilevante per la decisione della causa - e, ove detta indagine abbia esito positivo, deve sospendere il procedimento di appello, per consentire la riassunzione della causa di falso davanti al tribunale in guisa che il relativo giudizio possa svolgersi con la garanzia del doppio grado di giurisdizione. (Nella specie, la S.C.

ha cassato senza rinvio la sentenza che aveva ritenuto ammissibile l'appello proposto avverso l'ordinanza con la quale il tribunale, in primo grado, aveva dichiarato inammissibile la querela di falso, e la aveva decisa nel merito, dichiarando la falsità delle sottoscrizioni, senza rilevare la carenza di decisorietà del provvedimento gravato e la mancata rimessione al collegio, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione).

II. Diritto tributario

Cassazione, ordinanza 19 gennaio 2026, n. 1133, sez. V

Imposta di registro- Produzione in giudizio di un lodo arbitrale non dichiarato esecutivo - Impugnazione per nullità ex art. 828 c.p.c. - "Caso d'uso" ex art. 6 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Obbligo di registrazione ex art. 2, comma 2, della tariffa, parte seconda dello stesso d.P.R. - Esclusione.

In tema di imposta di registro, la produzione in giudizio di un lodo arbitrale non dichiarato esecutivo, anche nell'ambito del giudizio di impugnazione per nullità dinanzi alla Corte d'appello ai sensi dell'art. 828 c.p.c., non integra un "caso d'uso" ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. n. 131 del 1986 e, pertanto, non ne comporta l'obbligo di registrazione ai sensi dell'art. 2, comma 2, della tariffa, parte seconda, del medesimo decreto.

Imposta di registro- Lodo arbitrale sprovvisto di esecutività e non registrato - Atto enunciato - Sentenza della Corte di appello di parziale conferma e riforma ex art. 828 c.p.c. - Applicabilità della imposta di registro ex art. 22, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986 - Limiti.

In tema di imposta di registro, qualora il lodo arbitrale, sprovvisto di esecutività e non registrato, sia espressamente enunciato nella sentenza della corte d'appello che, in sede di impugnazione per nullità ai sensi dell'art. 828 c.p.c., lo abbia parzialmente confermato e parzialmente riformato, esso, per la parte riformata, perde efficacia giuridica ed è sostituito dalla pronuncia giudiziale, mentre, per la parte confermata e non incisa dalla declaratoria di nullità, conserva la propria validità ed efficacia tra le parti; ne consegue che tale parte del lodo costituisce atto enunciato soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 22, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986, non ricorrendo le ipotesi di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo.

Cassazione, ordinanza 20 gennaio 2026, n. 1206, sez. V

Imposta di registro- Sentenza civile in materia di petizione ereditaria - Rettifica del valore dell'asse a seguito di procedimento di correzione di errore materiale - Rideterminazione dell'imposta di registro - Emissione di un nuovo avviso di liquidazione - Autonomia impugnabilità - Fondamento.

L'atto con cui l'Agenzia delle Entrate ridetermina l'imposta di registro su una sentenza del giudice civile in materia di petizione ereditaria (art. 533 c.c.), dopo la rettifica del valore dell'asse ereditario da parte di un'ordinanza di correzione della medesima sentenza ex art. 287 c.p.c., non costituisce una manifestazione del potere di autotutela ma di reiterazione della pretesa fiscale per il sopravvenuto mutamento del presupposto imponibile rispetto all'originario avviso di liquidazione, con la conseguenza che il nuovo avviso di liquidazione dell'imposta, emesso in sostituzione del precedente per sopravvenuta variazione della base imponibile, è autonomamente impugnabile da parte del contribuente dinanzi al giudice tributario.

Cassazione, ordinanza 20 gennaio 2026, n. 1275, sez. V

Controversie nelle quali è parte la P.A. - Atti giudiziari - Compensazione totale o parziale delle spese - Richiesta di registrazione della P.A. o delle altre parti - Conseguenze in ordine all'imposta di registro - Individuazione della parte vittoriosa - Irrilevanza.

In tema di registrazione degli atti giudiziari (ivi compresi i lodi arbitrali muniti di esecutività), relativi a controversie nelle quali è parte la P.A., ai sensi dell'art. 159 del T.U. spese, in caso di compensazione totale o parziale delle spese giudiziali - ed indipendentemente dall'individuazione della parte vittoriosa -, l'imposta di registro è prenotata a debito per la metà (o per la diversa quota di compensazione) ed è pagata per la restante parte in via esclusiva dall'altra parte, se la registrazione è chiesta

dalla pubblica amministrazione, mentre è pagata per intero dalla parte diversa dalla P.A. se la registrazione è richiesta dalla stessa nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge.

Cassazione, ordinanza 21 gennaio 2026, n. 1321, sez. V

Imposta di registro - Registrazione a debito delle sentenze ex art. 59, lett. d), del d.P.R. n. 131 del 1986, vigente ratione temporis - Norma eccezionale - Atti esecutivi delle stesse sentenze - Ordinanza di assegnazione di crediti ex art. 533 c.p.c. - Applicabilità - Esclusione.

In tema di imposta di registro, la disposizione contenuta nell'art. 59, lett. d), del d.P.R. n. 131 del 1986, riguardante la registrazione a debito delle sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato, non si applica anche agli atti esecutivi delle medesime sentenze, nella specie l'ordinanza di assegnazione di crediti del debitore esecutato nei confronti dei terzi, ex art. 533 c.p.c., trattandosi di norma eccezionale e, dunque, di stretta interpretazione ai sensi dell'art. 14 disp. prel. c.c., che non trova applicazione con riguardo a provvedimenti aventi forma diversa dalle sentenze.

Cassazione, ordinanza 26 gennaio 2026, n. 1789, sez. V

Imposta di registro - Fideiussione - Principio di accessorietà - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

In ambito tributario, con particolare riguardo all'imposta di registro, che è improntata all'autonoma rilevanza dei singoli negozi ed atti presentati alla registrazione, non opera il principio civilistico dell'accessorietà della fideiussione, che è autonoma espressione di capacità contributiva e, pertanto, non è assoggettata al medesimo regime fiscale dell'atto "enunciante".

Cassazione, ordinanza 26 gennaio 2026, n.1795, sez. V

Imposta di registro- Sentenza di condanna della P.A. alla riconsegna di immobile oggetto di decreto di esproprio e al risarcimento del danno da occupazione illegittima - Imposta in misura proporzionale ex art. 8, comma 1, lett. b), prima parte tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 - Applicabilità - Fondamento.

In tema di registrazione di atti giudiziari, la sentenza che condanna la P.A. alla riconsegna dell'immobile oggetto di un decreto di esproprio emesso oltre i termini previsti per la conclusione della procedura espropriativa ed al risarcimento del danno da occupazione illegittima (non acquisitiva) del bene medesimo è soggetta all'aliquota proporzionale di cui all'art. 8, comma 1, lett. b), della tariffa - parte prima allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 - prevista per i provvedimenti giudiziari recanti condanna al pagamento di somme o valori o alla consegna di beni di qualsiasi natura e comportanti, quindi, un trasferimento di ricchezza - e non al pagamento dell'imposta in misura fissa ai sensi della successiva lett. e) del medesimo articolo – prevista per i provvedimenti giudiziali aventi ad oggetto l'annullamento o la declaratoria di nullità di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni o la risoluzione di un contratto e dunque, in funzione meramente restitutiva e di ripristino della situazione patrimoniale anteriore - tenuto conto che non opera alcuna caducazione del decreto di esproprio, il quale resta in vita, sebbene privo di efficacia nei confronti del privato, e che la conseguente restituzione consente al proprietario il recupero di un bene gli era stato in precedenza sottratto.

Cassazione, ordinanza 29 gennaio 2026, n. 1989, sez. V

Imposta di registro- Registrazione degli atti giudiziari - Sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo arbitrale ex art. 830, ultimo comma, c.p.c. - Incidenza sul presupposto impositivo - Esclusione - Fondamento.

In tema di imposta di registro, la sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo arbitrale ex art. 830, ultimo comma, c.p.c. non incide sul presupposto impositivo, dal momento che ciò che rileva è la natura esecutiva del titolo ex art. 825 c.p.c. e non la sua concreta eseguibilità al momento dell'imposizione, con la conseguenza che solo l'intervento di una decisione definitiva - la quale, all'esito del relativo giudizio di impugnazione ex art. 828 c.p.c., dichiara la nullità del lodo arbitrale - esclude la debenza del tributo ex art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986.

Cassazione, ordinanza 29 gennaio 2026, n. 1992, sez. V

Cessione di credito soggetto a IVA - Sentenza di condanna del debitore ceduto - Imposta di registro in misura proporzionale - Esclusione - Fondamento.

Nel caso di cessione di un credito scaturito da un rapporto soggetto ad IVA, la sentenza di condanna all'adempimento pronunciata nei confronti del debitore ceduto e in favore del creditore cessionario non è soggetta all'imposta di registro in misura proporzionale ma fissa, stante il principio di alternatività previsto dall'art. 40 del d.P.R. n. 131 del 1986.

Cassazione, ordinanza 31 gennaio 2026, n. 2091, sez. V

Imposta di registro- Fideiussione enunciata in decreto ingiuntivo - Applicazione dell'imposta - Limiti - Valore del credito ingiunto e non dell'intera fideiussione - Fondamento.

In caso di decreto ingiuntivo emesso nei confronti del fideiussore l'imposta di registro si applica, ai sensi dell'art. 22, comma 3, del d.P.R. n. 131 del 1986, nei limiti del valore del credito il cui pagamento sia stato ingiunto al debitore e al fideiussore e non sulla base del valore complessivo del rapporto garantito.

Cassazione, ordinanza 8 febbraio 2026, n. 2816, sez. V

Imposta di registro - Caparra confirmatoria - Restituzione del doppio dell'importo versato ex art. 1385, comma 2, c.c. - Applicazione della misura fissa - Sussistenza - Ragioni.

In tema di registrazione degli atti giudiziari, in caso di recesso del promissario acquirente da un contratto preliminare di compravendita per inadempienza del promittente venditore, la condanna di quest'ultimo, ex art. 1385, comma 2, c.c., alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria ricevuta in sede di stipulazione è soggetta ad imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, trattandosi di pronuncia diretta a ripristinare lo status quo ante a seguito dello scioglimento del contratto.

*** Cassazione, ordinanza 20 maggio 2026, n. 15315, sez. V**

Imposta di donazione- Liberalità di cui all'art. 56-bis D.Lgs. 346/1990 - Dichiarazione resa nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi

La dichiarazione da cui risulta la liberalità, considerata dall'art. 56-bis D.Lgs. n. 346/1990, va intesa - ed è stata in realtà da questa Corte intesa - nel senso dell'esplicitazione di un trasferimento di ricchezza senza contropartita, avendo cioè riguardo alla rappresentazione di un'attribuzione patrimoniale a titolo gratuito da cui può trarsi il dato fattuale dell'arricchimento di una parte cui si collega l'impovertimento dell'altra. In tal senso va colto il riferimento operato da questa Corte alla "confessione" della donazione, non a caso sempre utilizzato nelle pronunce con l'uso del virgolettato proprio al fine di avvertire il senso allusivo con cui il termine è stato adoperato e valorizzare il dato peculiare della dichiarazione di un fatto sfavorevole all'enunciante per le sue ricadute fiscali. Per tale via, per "donazioni indirette "confessate" deve intendersi il fatto "che la natura liberale dell'attribuzione risulti da esplicite dichiarazioni rese dal contribuente", il che significa che l'esistenza dell'attribuzione patrimoniale gratuita deve emergere dalla dichiarazione del contribuente, dove il dato caratterizzante è costituito - per l'appunto - da una "dichiarazione circa la loro esistenza", rilevando, in definitiva, le disposizioni patrimoniali senza contropartita che "sono accertate e sottoposte ad imposta in presenza di una dichiarazione circa la loro esistenza" (così nella pronuncia n. 7442/2024). Ciò significa che il dato, di per sé neutro, dello spostamento patrimoniale autorizza l'attività di qualificazione da parte dell'Ufficio, che non può essere rimessa ad una "autodefinizione" della parte, sicché la "confessione" deve riguardare non la natura dell'asserzione, ma il fatto oggettivo e materiale della dichiarazione che ha ad oggetto la suddetta attribuzione patrimoniale.

Correttamente, nel caso di specie, il Giudice regionale ha ravvisato il dato soggettivo rappresentato dall'intenzione del donante

di provocare un incremento del patrimonio del soggetto beneficiario, con depauperamento del patrimonio del soggetto disponente, attuato mediante l'ordine bancario, nonché il dato oggettivo, rappresentato dall'effettività del trasferimento di ricchezza sul conto riferibile al contribuente (sul principio, v. Cass. n. 7442/2024, che richiama Cass. n. 7428/2021; Cass. n. 8720/2021). Interpretazione questa confermata e ribadita da recenti arresti di questa Sezione (in termini: Cass. n. 7442/2024, che cita Cass. n. 5802/2023; Cass. n. 6077/2023; Cass. n. 9780/2023).

*** Cassazione, ordinanza 20 maggio 2026, n. 15327, sez. V**

Imposta di successione- Art. 9, comma 2, D.Lgs. 346/1990

Questa Corte, richiamandosi ad un precedente arresto (Cass. 22181/2020), ha affermato il principio di diritto secondo cui "L'obbligo di inventario ex art. 9, comma 2, TUS assume la finalità di fissare un sistema probatorio speciale per la ricostruzione della consistenza di gioielli, denaro e mobili. La previsione della redazione dell'inventario nel rispetto delle formalità di cui all'art. 769 c.c. (ndr. rectius 769 e ss. c.p.c.), conseguentemente, va letta non in modo eccessivamente formalistico ma in relazione alla possibilità di dare prova contraria relativamente alla consistenza di denaro, mobili e gioielli nell'asse ereditario in misura diversa rispetto alla percentuale del 10%..." (così Cass. n. 18254/2025, ai cui contenuti in questa sede è sufficiente rinviare).

In tali termini, dunque, la valutazione del Giudice regionale, adesiva a quella formulata dalla Commissione provinciale circa l'indicazione di tutti beni nella dichiarazione di successione in modo da consentire all'Ufficio di avere contezza degli elementi patrimoniali dell'asse ereditario, sebbene non formalmente compresi (quelli immobili) nell'inventario, si è posta in linea con il citato principio affermato da questa Corte.

Va aggiunto sul punto che il primo Giudice aveva escluso, alla luce di quanto pure riportato in ricorso, che la ricorrente avesse accettato l'eredità con beneficio di inventario, assumendo che si verteva nell'ipotesi di accettazione tacita dell'eredità e che il superamento della presunzione di cui all'art. 9 TUSD poteva valere anche nell'ipotesi (ritenuta ricorrente) di cui all'art. 476 c.c. In tale direzione, non può, dunque, assumere rilievo la dedotta violazione dell'art. 769 (e ss.) c.p.c. (per non essere stati indicati nell'inventario tutti i beni dell'asse ereditario, ma solo i beni mobili), in quanto articolata per escludere l'ipotesi di un'accettazione beneficiata e sostenere che si tratta di accettazione pura e semplice, il che è esattamente quanto ritenuto dai giudici di merito, laddove non ha costituito motivo di impugnazione l'assunto (del primo Giudice, ripreso dalla Commissione regionale attraverso l'adesione alle valutazioni espresse nella sentenza di primo grado) concernente la possibilità di superare la presunzione del più volte citato art. 9 TUSD anche nell'ipotesi di accettazione tacita dell'eredità ex art. 476 c.c.

Conta piuttosto rimarcare che il menzionato art. 9, comma 2 e 3, TUSD (che non si riferisce all'accettazione con beneficio di inventario, ma attiene al profilo della base imponibile) considera il valore dell'attivo ereditario dei soli beni mobili ivi indicati e, nella specie, la Commissione ha reputato che gli stessi fossero stati inventariati (come del resto riconosciuto dallo stesso Ufficio) nel loro non contestato valore, il che ha escluso l'applicazione della presunzione prevista dalla predetta disposizione, la quale opera solo nel caso in cui non sia stato redatto l'inventario, impregiudicato il potere-dovere dell'amministrazione - qui non esercitato - di contestare il valore attribuito in sede di inventario ai beni mobili.

*** Cassazione, sentenza 1° giugno 2026, n. 17174, sez. V**

Imposta di registro- Decreto di esdebitazione emesso a seguito di procedura fallimentare

Va affermato il seguente principio di diritto: "in tema di imposta di registro, il decreto di esdebitazione emesso ai sensi degli artt. 142 e ss. r.d. n. 267/1942, come modificati dall'art. 128 D.Lgs. n. 5/2006, va sottoposto a tassazione in misura fissa, non essendo un provvedimento a contenuto patrimoniale, caratterizzandosi, invece, per la sua natura di accertamento delle condizioni soggettive e premiali in capo al debitore, istitutivo di una sorta di status giuridico, quale quello di soggetto esdebitato, qualificato dal beneficio di non poter essere sottoposto ad azione esecutiva per la realizzazione dei crediti restati insoddisfatti all'esito della procedura concorsuale".